



Sent. n.417/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Pasquale FAVA Consigliere relatore

Dott. Galasso Saverio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di **conto** iscritto al n. **80295**
del registro di segreteria nell'anno 2024 promosso,
su istanza della Sezione ai sensi dell'art. 147
c.g.c. all'esito della relazione di irregolarità n.
89/2023 relativa al conto giudiziale n. 48707 ASL di
Latina, agente contabile G.P.I. S.p.A. (gestione
1.01.2019 - 31.12.2019)

nei confronti di

GPI S.p.A. (C.F. 01944260221) con sede legale in
Trento, Via Ragazzi del'99, n. 13;

ASL Latina con sede in Viale Pierluigi Nervi Torre G2
Latina (04100).

Uditi alla pubblica udienza del 25 giugno 2024, il

relatore consigliere Pasquale Fava, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Cons. Gaia Palmieri, l'Avv. Corinna Fedeli per la Sorze. Non costituita la GPI s.p.a.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione di irregolarità n. 33/2024 il Consigliere relatore Giovanni Guida ha sollecitato, ai sensi degli art. 145, comma 4, e 147, comma 2, c.g.c. la dichiarazione di irregolarità della gestione dell'ASL di Latina da parte dell'agente contabile società G.P.I. s.p.a. - con riguardo all'esercizio finanziario 2019 (cassa aziendale)- in ragione dell'esistenza di una non corretta rappresentazione dei dati contenuti nel conto giudiziale depositato, con conseguente parziale attendibilità dei dati della menzionata gestione.

Tra le irregolarità il relatore ha segnalato:

- mancata corrispondenza tra importi incassati in contanti e quelli riportati sul conto (punto 4);
- mancata corrispondenza tra il totale dei versamenti in tesoreria (superiore) e l'importo complessivo dei versamenti indicati nel prospetto di conto depositato (inferiore) - cfr. punto 5;
- presenza di "ammanchi" senza indicare le cause giustificatrici (punti 7 - € 424,82) e di furti (punto

8 - € 14.234,31), entrambi senza provvedimenti di discarico dell'Amministrazione.

Il Consigliere relatore ha precisato quanto segue:
"l'attività istruttoria ha portato alla luce diversi elementi di irregolarità. In particolare, in riferimento ai verbali dell'Organo di revisione, la documentazione prodotta risulta confusa ed incompleta, mentre le risultanze dichiarate nel conto giudiziale, non trovano corrispondenza con gli atti giustificativi presentati. È stato, inoltre, rilevato un debito / ammanco, vantato dalla stessa ASL di Latina, per € 424,84, che non risulta riversato nel conto dell'ente, a titolo di riscossioni degli incassi. Per quanto attiene all'importo dei furti subiti per un totale di € 14.234,31, non sono state fornite giustificazioni, discarichi amministrativi, né specifiche denunce alle forze dell'ordine"

All'esito della relazione le risultanze del conto sono state così esposte:

Riscossioni	Versamenti in tesoreria	Ammanchi da versare
7.598.044,18	7.597.619,34	424,84

Furti
14.234,31

2. Con decreto presidenziale del 28.02.2024 è stata fissata l'odierna udienza.

3. Con memoria del 29 maggio 2024, la ASL Latina ha

fornito chiarimenti all'esito della relazione di irregolarità formalizzata dalla Sezione precisando che le differenze relative agli incassi rilevate nella nota istruttoria sono state determinate dalla mancata operatività del servizio di ritiro e conta valori per i poliambulatori di Ponza e Ventotene in relazione ai quali gli operatori della GPI S.p.a. provvedono a mezzo bollettini postali, indicandone dettagliatamente i riferimenti. Quanto ai bollettini di versamento in tesoreria la Asl ha, altresì, precisato che il ritiro e la conta dei valori incassati da GPI Spa venivano effettuati da ditta affidataria del servizio con versamento dalla Sala Conta presso cui vengono depositate le buste sigillate ritirate nei punti cassa della Asl di Latina, allegato prospetto di riepilogo ed indicando i criteri di compilazione e determinazione dei totali. In ultimo, quanto ai furti ha richiamato le relazioni rese dal Responsabile del Procedimento dott.ssa X X e la quietanza di rimborso assicurativo del furto del 19.11.2019.

3. Con successiva nota del 31.05.2024 il Collegio sindacale dell'Azienda Unità sanitaria Locale di Latina ha, altresì, richiamato le verifiche condotte precisando i limiti del proprio esame e confermando

l'assenza di elementi di irregolarità.

4. Con memoria del 5.06.2024 è intervenuta in giudizio la Sig.ra Sorze nella qualità di soggetto nominato da GPI S.p.a quale responsabile della commessa (art. 22 del contratto stipulato tra GPI S.p.a. e la ASL Latina - doc. 1 atto di costituzione Sorze del 22.05.2024) per l'affidamento del servizio CUP della Regione Lazio assumendo l'assoluta assenza di responsabilità a proprio carico e concludendo per il discarico. In particolare, la Sig.ra Sorze ha richiamato la delibera di Giunta Regionale n. G 14628 del 27 ottobre 2017 con la quale la Società GPI è risultata aggiudicataria dei Lotti 2, 3 e 4 della procedura di gara indetta dalla Regione Lazio su delega della Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina per l'affidamento del servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione) - *Front office e back office* - da erogare presso le sedi della Asl dislocate sul territorio di competenza della stessa e le modalità di esecuzione specificate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara. Ha, quindi, affermato la perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'affidamento precisando di avere provveduto ad effettuare il versamento della somma di € 424,84 per il rilevato ammanco di gestione. Quanto ai furti, ha

dedotto di avere posto in essere in modo corretto tutte le procedure previste in favore della ASL di Latina ricordando come, secondo quanto previsto nelle istruzioni operative in essere tra le parti: *"L' RTI è direttamente responsabile della regolarità della gestione e delle somme introitate, per le quali tale responsabilità si esaurisce all'atto della consegna del plico contenente le somme introitate giornalmente dalle Casse secondo le modalità previste dal contratto oggetto di gara"*.

5. All'udienza pubblica odierna, le parti hanno richiamato le conclusioni rassegnate in atti di cui hanno chiesto l'accoglimento.

6. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il giudizio di conto è costituzionalmente necessario e officioso in quanto è doveroso che coloro che abbiano il maneggio di denaro, beni o risorse pubbliche rispondano della loro gestione, con una tecnica di incardinamento del rapporto processuale in virtù della quale gli agenti contabili sono costituiti in giudizio con il deposito del conto (che viene effettuato dalla P.A., dopo la presentazione del conto da parte dell'agente

contabile e successivamente al compimento delle attività -su quest'ultima incombenti- di parificazione e approvazione del conto stesso).

La necessità di rendere il conto della gestione, rispondendo ad una regola antica bene evincibile dal brocardo "*ubi administratio gesta, ivi rationes reddendae*", è comune al diritto pubblico e al diritto privato (si pensi alla resa del conto di tutori, curator, amministratori di sostegno, curator dell'eredità giacente, custodi giudiziari, mandatari, esecutori testamentari, gestori d'affari altrui, etc.).

L'art. 140, comma 3, c.g.c. afferma che "*il deposito del conto costituisce l'agente dell'Amministrazione in giudizio*", mentre nel vecchio art. 45 t.u. n. 1214 del 1934 la stessa *fictio iuris* era invece, ricollegata alla "*presentazione*" del conto (sicché parte della giurisprudenza contabile ravvisava la pendenza del giudizio di conto per il solo fatto che il conto giudiziale fosse stato presentato dal contabile all'Amministrazione, prima ancora del deposito alla Corte dei conti - S.R. 720/1991; S.R. 794/1992; S.R. 1012/1994).

Il giudizio di conto, come noto, è bipartito: nella prima fase il giudice istruttore/relatore esamina il

conto ed eventualmente può proporre il discarico del contabile laddove il conto chiuda in pareggio e risulti regolare (art. 146, comma 1, c.g.c.).

Laddove non sia possibile il discarico, depositata la relazione, il Presidente fissa con decreto l'udienza per la discussione del giudizio (art. 147, comma 2, c.g.c.), disponendo le comunicazioni all'amministrazione interessata e, per tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonché al pubblico ministero.

Tutti i provvedimenti assunti dal Collegio hanno natura giurisdizionale e devono rispecchiare gli accertamenti compiuti dal Giudice contabile alla luce della documentazione versata in atti.

Pertanto, la Sezione può adottare provvedimenti di mero accertamento quali dichiarazioni relative alla mera regolarità/irregolarità del conto (che potrebbero anche non condurre alla necessaria condanna dell'agente non trattandosi di ammanchi ad esso imputabili, ma della mera violazione delle norme contabili), nonché statuizioni condannatorie (allorché si accerti un debito del contabile nei confronti dell'amministrazione in ragione dell'esistenza di un ammanco allo stesso imputabile). Sia nell'uno che nell'altro caso il Collegio potrà

disporre, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo.

La relazione di irregolarità del Magistrato relatore ha rilevato l'incompletezza di alcuni verbali per le verifiche di cassa riferite all'anno 2019 ed, in particolare per il I° trimestre 2019 (Pisa n. 55 del 9 aprile 2019), verifica di cassa II trim. 2019 ("estratto del verbale di PISA n. 4 del 16 gennaio 2020"), verifica di cassa ticket distretto 2 ("estratto verbale PISA n. 53 del 5 marzo 2019") e, infine, verifiche di cassa III e IV trim. 2019 ("estratto verbale PISA n. 5 dell'11 febbraio 2020"). Sul punto risulta agli atti nota del Collegio sindacale della ASL di Latina che nel dettaglio ha indicato le verifiche effettuate sui verbali PISA 4 e 5 precisando di non avere riscontrato alcuna irregolarità.

La relazione prosegue (punto 4) rilevando una discrepanza tra importi incassati in contanti e i totali riportanti sul conto in relazione alla quale la ASL ha fornito riscontro con la nota versata in atti (cfr. pagg. 1 e 2 nota asl prot. 50466 del 28.05.2024) ivi accludendo un prospetto dettagliato relativo alle differenze tra il modello 21 e gli incassi in contanti, che mostra il pareggio tra

quanto incassato e quanto portato nel conto (con esclusione della somma di € 30,66 in relazione alla quale viene, altresì, fornita dettagliata giustificazione con relativa documentazione). Parimenti appare giustificato l'ammancio rilevato di € 424,84 in relazione al quale la ASL riferisce l'avvenuto riversamento, confermato anche nella memoria prodotta dalla Sorze, a mezzo bonifico bancario effettuato in data 14.03.2024.

Le criticità rilevate dalla relazione attengono, infine, agli importi relativi ad una serie di furti (dichiarati per un importo complessivo pari ad € 14.234,31) in relazione ai quali non risulta prodotta idonea documentazione giustificativa.

Dall'esame delle memorie della ASL e della Sig.ra Sorze, nella propria qualità di incaricata alla gestione della commessa, questo Collegio ritiene che le giustificazioni rese siano idonee al discarico dell'agente contabile.

Alla luce della documentazione versata in atti e delle specificità che caratterizzano la gestione del servizio e la consegna dei valori al committente nel caso concreto (assenza di cassaforte di proprietà e/o in gestione esclusiva dell'agente contabile GPI o dell'incaricata costituita in giudizio;

impossibilità di consegnare i valori riscossi al personale del committente come previsto dall'art. 22 della convenzione; proprietà dei locali e dei mezzi in capo al committente, etc.), difatti, emerge che il mancato riversamento non è imputabile al contabile non solo per carenza dell'elemento soggettivo, ma anche per assenza del nesso di causalità con eventuali violazioni (nella specie inesistenti) degli obblighi incombenti sull'agente contabile.

Secondo quanto previsto dalle "Istruzioni di lavoro ASL Latina / IDL1 - Erogazione del servizio cassa" - in atti - allegate al contratto di gestione tra ASL e GPI s.p.a., infatti, "L'RTI è direttamente responsabile della regolarità della gestione e delle somme introitate, per le quali tale responsabilità **si esaurisce all'atto della consegna del plico contenente le somme introitate giornalmente dalle Casse secondo le modalità previste dal contratto oggetto di gara**" (punto 4 pag. 6).

Al successivo punto 9 delle medesime Istruzioni operative è al contempo previsto che: "L'operatore incaricato della verifica giornaliera, dell'imbustamento e della preparazione del versamento avrà il compito di consegnare il versamento all'incaricato, come ad esempio il portavalori e/o

personale addetto dell'azienda, previa verifica dei seguenti punti:

1. riconoscimento del personale incaricato (tramite elenco fornito in precedenza all'RTI completo di nominativo, codice matricola identificativa, foto)
2. compilazione contraddittoria e in duplice copia della distinta di versamento in cui verrà riportato: numero della busta autosigillante, periodo di riferimento del versamento, data del ritiro, firma leggibile dell'incaricato al ritiro con numero di matricola e firma dell'operatore che consegna il plico.

Con cadenza periodica e secondo la calendarizzazione concordata tra l'Azienda Sanitaria Locale, l'Istituto Tesoriere e l'RTI, il personale della società addetta al ritiro dei valori appositamente incaricata dall'Istituto Tesoriere (e riconosciuta tramite elenco fornito in precedenza completo di nominativo, codice matricola identificativa e foto):

- accede a ciascuna cassa continua, utilizzando la password di apertura dello sportello già in dotazione;
- alla presenza di almeno un operatore di cassa, preleva i plichi autosigillanti in essa depositati e li conta; relativamente a tale operazione, viene

redatto un processo verbale contenente l'elenco numerato e datato delle proposte di storno inserite nella cassaforte, il nome dell'operatore di cassa che le ha emesse, il codice sigillo e l'importo delle stesse, suddiviso per tipologia di incasso (contanti e POS/Carte di Credito);

- sul verbale viene apposta una copia del sigillo della macro-busta autosigillante in cui vengono inseriti tutti i plichi prelevati;

- il verbale viene sottoscritto sia dall'addetto al ritiro valori che da un operatore di cassa, e ne viene fatta una copia che resterà depositata presso la sede di cassa. Il verbale così redatto costituisce la prova dell'avvenuta consegna dei plichi alla società addetta al ritiro dei valori. In caso di contestazioni, il personale della U.O.C. competente potrà chiederne copia al R.T.I. per confrontarla con il contenuto rinvenuto all'interno delle buste, tramite il codice sigillo apposto sul verbale che coincide con quello riportato nella c.d. "STAMPA RIEPILOGO SACCO" (che perviene agli uffici contabili)".

Gli obblighi di custodia da parte del RTI e le relative responsabilità si esauriscono, pertanto, con la conclusione delle attività giornaliere previste

dal contratto. La consegna deve essere chiaramente resa possibile dall'ASL, tenuta a organizzare il personale addetto.

Nel caso di specie, è emerso che le attività connesse alla custodia e consegna dei valori sono state eseguite dalla GPI non potendo ritenersi sussistente un inadempimento specifico causalmente rilevante ai fini dei furti occorsi. La sicurezza dei locali della ASL non è mai stata appannaggio esclusivo dell'agente contabile, così come la predisposizione di sistemi di sicurezza particolari in considerazione dei ripetuti episodi di furto verificatisi.

L'assenza di un espresso provvedimento di discarico da parte della ASL non inficia la possibilità del Collegio di provvedere in tal senso in sede di giudizio di conto atteso il rispetto delle previsioni contrattuali da parte dell'agente contabile e, al contempo, l'assenza di una specifica doglianza formulata dalla ASL a carico del medesimo agente contabile su una possibile responsabilità, al medesimo ascrivibile, per l'omessa corretta custodia dei valori.

Alla luce di tali evidenze, è quindi preclusa una pronuncia di condanna dell'agente contabile.

4. La pronuncia di discarico determina la condanna

dell'ASL alle spese in favore di Annalisa Sorze da liquidarsi in € 2.000,00.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 80295 del registro di segreteria nell'anno 2024 conto giudiziale n. 48707 ASL di Latina, agente contabile G.P.I. S.p.A. (gestione 1.01.2019 - 31.12.2019) così provvede:

- approva il conto n. 48707, per l'effetto, dichiara il discarico dell'agente contabile G.P.I. S.p.A.

Condanna l'ASL Latina al pagamento delle spese in favore di Annalisa Sorze (€ 2.000,00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 giugno 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 3 settembre 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente